Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 27 agosto 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 876.

Approvazione della variante ter al piano particolareggiato n. 75 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la sistemazione delle adiacenze della Stazione Termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda in data 23 dicembre 1958, con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare 3 luglio 1958, n. 786, approvata dal Ministero dell'interno in data 8 maggio 1959, ha chiesto l'approvazione della variante *ter* al piano particolareggiato di esecuzione n. 75, per la sistemazione delle adiacenze della Stazione Termini, approvato con regio decreto 4 agosto 1939;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate le seguenti opposizioni nei termini: Scuro Ada in Borgna (1); Tonini Luisa (2); Consolini Alceste (3); Istituto Romano Beni Stabili (4); Giorgi Valeria (5); Palombaro Giovanni (6);

Ritenuto che fuori termine è stata presentata una opposizione a firma di Palombaro Giovanni (7);

Ritenuto che il Comune ha formulato le proprie deduzioni in ordine alle opposizioni presentate;

Ritenuto che la variante progettata prevede:

a) la riduzione in larghezza di via Giolitti, per il tratto compreso tra le vie Manin e Cattaneo, allineando il nuovo fronte con il filo esterno dei porticati esistenti sulla piazza dei Cinquecento e variando, in conseguenza, l'esistente vincolo di demolizione con quello di demolizione e ricostruzione intensiva, per la fascia compresa tra il nuovo allineamento e la zona già vincolata a demolizione e ricostruzione intensiva;

b) la creazione di porticati della larghezza di m. 6,50 in corrispondenza del fronte sulla via Giolitti, in prosecuzione di quelli esistenti negli edifici prospicienti piazza dei Cinquecento;

Considerato che lo slargo già previsto dal piano particolareggiato in corrispondenza dei due isolati ai lati di via Gioberti, era stato determinato dalla ubicazione, lungo la via Giolitti, di uno degli accessi principali alla Stazione;

Che, con la definitiva sistemazione dell'edificio della Stazione gli accessi principali alla stessa sono stati riportati su piazza dei Cinquecento, convenientemente allargata;

Considerato, pertanto, che la proposta del Comune di portare l'allineamento dei fabbricati prospicienti la la via Giolitti allo stesso filo degli esistenti edifici porticati che affacciano sul piazzale della Stazione appare ammissibile e può essere accolta;

Considerato che l'opposizione della signora Scuro Ada in Borgna (1) la quale lamenta:

a) che non è prevista dal piano la sistemazione di tutta la zona adiacente la Stazione Termini, nonchè di tutta la via Principe di Piemonte;

b) che la decisione del Comune è in contrasto con la delibera consiliare n. 268 del 17 gennaio 1940;

c) che nella relazione tecnica che accompagna il piano non sono indicati i motivi che hanno determinato la proposta di variante;

d) che non vi è accenno, negli atti progettuali, ai diritti che competono ai proprietari degli stabili interessati, derivanti dalle leggi 24 marzo 1932, n. 355 e 17 agosto 1942, n. 1150;

è da respingere perchè: i motivi di cui al punto *a*) non possono essere presi in considerazione in questa sede in quanto estranei all'approvazione del piano; il motivo di cui al punto *b*) è infondato, in quanto la variante è stata adottata in adempimento della deliberazione consiliare n. 268 del 18 febbraio 1957 e non del 17 febbraio 1940, come citato dalla ricorrente; l'opposizione di cui al punto *c*) è destituita di fondamento, giacchè nella relazione che accompagna il piano, oltre ai motivi che lo hanno determinato, sono efficacemente illustrate le direttive seguite e gli scopi che si intendono raggiungere con le sistemazioni progettate; l'ultimo motivo di ricorso è del pari infondato, poichè i diritti derivanti

alla interessata dalla legge 24 marzo 1932, n. 355, sono validi e non era, pertanto, necessario farne menzione nella relazione illustrativa;

Che le opposizioni Tonini Luisa (2) e Consolini Alceste (3), attraverso le quali vengono mosse critiche generiche alla impostazione del piano ed alla procedura da seguire per la sua approvazione, devono essere respinte perchè infondate, tenuto anche conto che le ricorrenti non sono proprietari di immobili ricadenti nel perimetro della variante in esame;

Che l'opposizione dell'Istituto Romano dei Beni Stabili (4), con cui si chiede che venga mantenuta la destinazione già data alla zona con il piano precedentemente approvato e, in via subordinata, che non sia approvato il vincolo di demolizione e ricostruzione intensiva per gli edifici in via Turati, è da respingere poichè sebbene gli immobili prospicienti la via Turati non siano direttamente interessati da allargamenti stradali, tuttavia, data la dimensione della spina tra via Giolitti e via Turati, essi devono necessariamente essere sottoposti a vincolo di demolizione e ricostruzione per esigenze di estetica architettonica;

Che le opposizioni Giorgi Valeria (5) e Palombaro Giovanni (6), che assumono non dovere essere i loro immobili compresi nell'elenco delle espropriazioni, in quanto sono stati già oggetto di transazione che ha dato luogo alla formazione della variante, è da respingere, poichè la transazione riguarda solo la fase di attuazione del piano e non anche quella della sua approvazione;

Che l'opposizione Palombaro Giovanni (7), che lamenta che la variante proposta modifica sensibilmente la consistenza del comparto edificatorio, del quale fanno parte le proprietà del ricorrente, è da respingere — anche indipendentemente dal fatto di essere stata presentata fuori termine — perchè tende alla salvaguardia di un particolare interesse privato che, d'altra parte, il Comune ha già garentito con la convenzione di cui alla delibera consiliare n. 268 del 18 febbraio 1957, impegnandosi di acquistare le unità immobiliari del ricorrente qualora questi non potesse attuare la costituzione del Consorzio per la ricostruzione;

Considerato che per l'attuazione della presente variante non è necessaria la formazione di un piano finanziario — ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 — in quanto, per le sistemazioni e vincoli imposti non derivano diretti oneri alle finanze comunali, come precisato nella lettera del comune di Roma, in data 3 ottobre 1959, n. 40833;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori previsti appare congruo fissare il termine di anni due dalla data del presente decreto;

Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

Visto il voto n. 695 espresso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma, nell'adunanza del 28-29 aprile 1959;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte tutte le opposizioni presentate, è approvata la variante *ter* al piano particolareggiato n. 75, di esecuzione del piano regolatore generale di Roma, per la sistemazione delle adiacenze della Stazione Termini.

Per l'esecuzione dei lavori previsti è fissato il termine di anni due dalla data del presente decreto.

Il progetto sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1:1000, in una planimetria in scala 1:5000, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprietà interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 234. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. n. 877.

Approvazione di una variante al piano regolatore di massima edilizio della città di Napoli, per la zona del Largo Sermoneta a Posillipo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 maggio 1939, n. 1208, con la quale è stato approvato il piano generale di massima edilizio della città di Napoli e delle relative norme d'attuazione;

Vista la domanda con la quale il Sindaco di Napoli in base a deliberazione della Giunta municipale 23 maggio 1957, n. 41, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 luglio 1957, ha chiesto l'approvazione di una variante al piano generale di massima edilizio della città, per la zona di Largo Sermoneta a Posillipo;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini n. 3 osservazioni, a firma, rispettivamente, dei signori Sebastiano Munzone (1), Ludovico Mattiello (2), Roberto Sarnella (3);

Ritenuto che il comune di Napoli ha controdedotto alle osservazioni presentate con deliberazione della Giunta municipale 3 dicembre 1957, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 gennaio 1958;

Ritenuto che il progetto presentato prevede la destinazione a sede stradale di un'area della superficie di mq. 117,80, su cui insisteva un vetustissimo fabbricato recentemente demolito (ex casotto del Dazio e Consumo);

Considerato che la variante proposta può essere accolta, in quanto, a causa dell'intenso traffico automobilistico e filoviario della zona, risulta assolutamente necessario destinare a sede stradale l'area in questione;

Considerato che le osservazioni Sebastiano Munzone (1), Ludovico Mattiello (2) e Roberto Sarnella (3), le quali contestano la necessità e la opportunità della presente variante, debbono essere respinte, in quanto la soluzione proposta dal Comune risponde alle inderogabili esigenze viarie della zona;

Visto il voto n. 2063 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17-18 ottobre 1958;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le osservazioni Sebastiano Munzone (1), Ludovico Mattiello (2), Roberto Sarnella (3), è approvata la variante al piano regolatore generale di Napoli, relativa alla zona del Largo Sermoneta a Posillipo, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 233. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 878.

Approvazione della variante al piano regolatore generale di Trieste per la zona del rio Orsenigo prospiciente la via F. Severo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1934, n. 889, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 613, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Trieste;
Vista l'istanza in data 23 dicembre 1959 con la quale il Sindaco di Trieste, in base a delibera consiliare 26 giugno 1959, n. 39, ha chiesto l'approvazione di un progetto di variante al suddetto piano regolatore per la zona del rio Orsenigo prospiciente la via F. Severo;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate opposizioni;
Ritenuto che il progetto in parola prevede essenzialmente la destinazione di parte della zona latistante la via F. Severo, a margine del complesso universitario, attualmente vincolata a verde inedificabile, alla costruzione di una chiesa e relative pertinenze;
Considerato che la variante proposta appare giustificata dalla esigenza, vivamente sentita, di dotare di un edificio per il culto una zona della città in cui la popolazione ha avuto in questi anni un notevole e costante aumento;
Che, d'altra parte, la nuova destinazione dell'area in questione non pregiudica le direttive del vigente piano regolatore in quanto l'imposizione del vincolo a verde non deriva dalla necessità di salvaguardare particolari esigenze paesistiche ed ambientali, quanto piuttosto da ragioni di orografia;
Visto il voto n. 211 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 16 gennaio 1960;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvata la variante al piano regolatore generale di Trieste per la zona del rio Orsenigo prospiciente la via F. Severo.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una relazione ed in due tavole di disegni in scala 1:1000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 235. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 879.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media « Dante Alighieri » di Aulla (Massa Carrara).

N. 879. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media « Dante Alighieri » di Aulla (Massa Carrara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo registro n. 128, *foglio n.* 165. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 880.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Camposampiero.

N. 880. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Camposampiero viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 163. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 881.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Vieste.

N. 881. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Vieste viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 164. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 882.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Branco del comune di Tavagnacco (Udine).

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 21 dicembre 1959, integrato con dichiarazione e prospetto del 25 e 26 dicembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Branco del comune di Tavagnacco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 190. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 883.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in frazione Muggiano del comune di La Spezia.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Anna, in frazione Muggiano del comune di La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 193. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 884.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma del Patrocinio di San Giuseppe Sposo di M. V. in frazione Albaredo del comune di Vallarsa (Trento).

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 22 ottobre 1959, integrato con postilla del 27 ottobre 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma del Patrocinio di San Giuseppe Sposo di M. V., in frazione Albaredo del comune di Vallarsa (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 191. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1960.

Aggregazione dell'Ambasciata di Israele alla Cassa unica per gli assegni familiari nei confronti del personale dipendente di nazionalità italiana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista l'istanza avanzata dall'Ambasciata d'Israele a Roma, tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale dipendente di nazionalità italiana;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ambasciata di Israele a Roma è aggregata alla Cassa unica per gli assegni familiari, settore commercio, professioni e arti, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del personale dipendente di nazionalità italiana.

Roma, addì 18 agosto 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(5463)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modifiche nella pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari presso alcuni uffici giudiziari

Con decreto ministeriale 19 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto successivo, è stato revocato il decreto ministeriale 23 marzo 1960, con cui era stata prorogata al 31 ottobre 1960, l'efficacia del decreto ministeriale 14 maggio 1957, limitatamente all'aumento provvisorio di sette unità della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma.

La pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma è stata aumentata di tredici unità e sono stati soppressi quattro posti di aiutante ufficiale giudiziario nella sede di Bari, due posti nella sede di Cagliari ed un posto nelle sedi di Perugia, Castelnuovo nei Monti, Breno, Gonzaga, Mortara, Gavirate e Tolmezzo.

(5465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 10, il comune di Artena (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.550.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5422)

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 3 giugno 1960, n. 484, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 339, il comune di Enna è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5426)

Autorizzazione al comune di Bracciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 11, il comune di Bracciano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5424)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 336, il comune di Ariccia (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5425)

Autorizzazione al comune di Partanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 117, il comune di Partanna (Trapani) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.095.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5419)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 115, il comune di Calatafimi (Trapani) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5420)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 13, il comune di Roiate è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5421)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 123, il comune di Paciano (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.820.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1960.

(5427)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 122, il comune di Bevagna (Perugia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1960.

(5428)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 5 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 386, il comune di Pescaglia (Lucca) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.770.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1960.

(5429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 26 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	—
$ Can.	640,90	640,25	640 —	639,75	639,40	640,80	639,75	640,90	640,80	—
Fr. Sv.	144,08	144,06	144,065	144,035	144,05	144,06	144,06	144,05	144,06	—
Kr. D.	90.04	90,03	90,05	90,07	90,10	90,06	90,0575	90,05	90,06	—
Kr. N.	87.01	87.02	87,04	87,05	87,05	87,02	87,04	87,03	87,02	—
Kr. Sv.	120,44	120,44	120,45	120,44	120,45	120,46	120,455	120,43	120,46	—
Fol.	164,50	164,50	164,55	164,52	164,50	164,51	164,525	164,52	164,51	—
Fr. B.	12.41	12,41	12,40	12,40	12,40125	12,40	12,405	12,40	12,41	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,60	126,655	126,67	126,65	126,6525	126,65	126,65	—
Lst.	1743,87	1744,30	1744,125	1744,30	1744,25	1744,25	1744,75	1744,30	1744,25	—
Dm. occ.	148,82	148,82	148,85	148,82	148,81	148,80	148,82	148,82	148,82	—
Scell. Austr.	24,05	24,04	24,05	24,04875	24,05	24,05	24,048	24,04	24,05	—

Media dei titoli del 26 agosto 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,375
Id. 3,50 % 1902	80,10
Id. 5 % 1935	106,325
Redimibile 3,50 % 1934	97,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,75
Id. 5 % 1936	101,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 agosto 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,75
1 Franco svizzero	144,047
1 Corona danese	90.064
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,447
1 Fiorino olandese	164,522
1 Franco belga	12,402
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1744,337
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,048

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1960 (suppletivo)

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di giugno 1960 (suppletivo) che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO 1959 AL 30 GIUGNO 1960 *(Suppletivo)*			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1959 .		5.508		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive . . competenza . .	3.220.506		2.905.420	
effettive . . residui . . .	240.066		679.643	
Totale . .		3.460.572		3.585.063
per movimento di capitali . . competenza . .	885.253		572.001	
per movimento di capitali . . residui . . .	38.773		18.495	
Totale . .		924.026		590.496
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.269.618		3.252.798	
Conti correnti . . .	11.885.518		11.816.913	
Incassi da regolare	1.994.920		2.002.200	
Altre gestioni . . .	4.995.597		4.980.795	
Totale . . .		22.145.653		22.052.706
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio .	1.473		1.506	
Pagamenti da regolare .	183.125		294.594	
Altri crediti . .	10.227.225		10.416.617	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	577		305	
Totale . . .		10.412.400		10.713.022
Totale generale incassi e pagamenti		36.948.159		36.941.287
Fondo di cassa al 30 giugno 1960 (suppletivo) . .		—		6.872
Totale a pareggio		36.948.159		36.948.159

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 30 GIUGNO 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		6.872	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	282		
Pagamenti da regolare	154.461		
Altri crediti	732.803		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione . . .	129		
Totale crediti . . .		887.675	
In complesso . . .			894.547
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.473.735		
Conti correnti	543.466		
Incassi da regolare	56.560		
Altre gestioni	195.719		
Totale debiti . . .			4.269.480
Situazione del Tesoro (passività)			3.374.933

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5518)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° al 31 luglio 1960			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1960		6.871		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive (competenza)		161.079		262.828
per movimento di capitali (competenza)		7.589		5.393
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	287.250		217.660	
Conti correnti	157 657		185 762	
Incassi da regolare	116.740		91 158	
Altre gestioni	466.007		131.757	
Totale		1.027.654		626.337
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	37		10	
Pagamenti da regolare	53.762		61.499	
Altri crediti	—		298.025	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	377		305	
Totale		54.176		359.839
Totale generale incassi e pagamenti		1.257.369		1.254.397
Fondo di cassa al 31 luglio 1960		—		2.972
Totale a pareggio		1.257.369		1.257.369

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1960 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.972	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	255		
Pagamenti da regolare	162.199		
Altri crediti	1.030.827		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	57		
Totale crediti		1.193.338	
In complesso			1.196.310
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.543.324		
Conti correnti	515.361		
Incassi da regolare	82.142		
Altre gestioni	529.969		
Totale debiti			4.670.796
Situazione del Tesoro (passività)			3.474.486
Circolazione di Stato (metallica) al 31 luglio 1960 L. 76.707 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5520)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1960

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	171.794.979.706 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»	1.772.798.105 —
Cassa	»	10.039.767.284 —
Portafoglio su piazze italiane	»	426.747.708.656 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	149.968.992 —
Anticipazioni	»	72.180.388.443 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.044.788.588 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	59.441.735.242 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	2.103.371.323.088 —
Partite varie	»	2.516.362.727 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	74.738.901.832 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	487.838.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	64.000.000.000 —
Spese	»	24.360.667.178 —
	L.	3.560.998.219.707 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.193.635.323.846 —
	L.	8.754.633.543.553 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.	8.754.660.174.626 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		2.179.429.345.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.681.185.887 —
Depositi in conto corrente liberi	»		78.704.556.747 —
Conti correnti vincolati	»		820.391.763.406 —
Creditori diversi	»		163.107.201.670 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		194.420.661.756 —
Id. Id. Fondo speciale art. 8 D. L. 30 giugno 1959, n. 421	»		5.000.000.000 —
Tesoro dello Stato Plusvalenza netta rivalutazione disponibilità in oro (D. L. 28 gennaio 1960, n. 14) (*)	»		62.784.799.092 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		12.662.638.870 —
Rendite del corrente esercizio	»		24.665.811.626 —
	L.		3.555.847.964.054 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.060.785.460 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.789.470.193 —	5.150.255.653 —
	L.		3.560.998.219.707 —
Depositanti	»		5.193.635.323.846 —
	L.		8.754.633.543.553 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		26.631.073 —
TOTALE GENERALE	L.		8.754.660.174.626 —

(*) La plusvalenza sarà destinata a rimborso di partite di debito del Tesoro verso la Banca mediante le convenzioni previste dall'art. 3 del D. L. 28 gennaio 1960, n. 14.

Il Governatore: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

(5517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, ad un posto di primario batteriologo e ad un posto di primario anatomo-patologo del « Centro studi sulla tubercolosi C. Forlanini » (ruolo del personale degli istituti sanitari).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di primario batteriologo e ad un posto di primario anatomo-patologo del « Centro studi sulla tubercolosi C. Forlanini » (ruolo del personale degli istituti sanitari).

Art. 2.

Requisiti professionali e limiti di età

Al concorso possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino:

abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo;

in possesso della libera docenza in tisiologia, nonchè in batteriologia, per gli aspiranti al posto di primario batteriologo, od in anatomia patologica per gli aspiranti al posto di primario anatomo-patologo;

iscritti all'Albo professionale da almeno due anni.

I concorrenti non devono aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il limite massimo di età di 50 anni.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio 4°, Sezione 1ª) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

Qualora il termine scada in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il posto cui aspirano (primario batteriologo o primario anatomo-patologo) - *Coloro che intendono concorrere per entrambi i posti dovranno far pervenire due distinte domande;*

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero quelle eventualmente riportate;

g) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

h) il possesso della libera docenza in tisiologia con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stata conseguita;

i) il possesso della libera docenza in batteriologia, per gli aspiranti al posto di primario batteriologo, od in anatomia patologica, per gli aspiranti al posto di primario anatomo-patologo, con l'indicazione dell'Università e della data in cui è stata conseguita;

l) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

m) la data dell'iscrizione all'Albo professionale;

n) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

o) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici - Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici, (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc.), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso, riceveranno, in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno:

per il posto di primario batteriologo:

a) in una prova scritta su argomenti di batteriologia e patologia generale con particolare riferimento alla tubercolosi;

b) in una prova pratica di batteriologia con particolare riferimento alla tubercolosi;

c) in una prova orale su argomenti di microbiologia ed immunologia della tubercolosi;

d) in una prova orale sulla legislazione previdenziale e sull'ordinamento dell'I.N.P.S.;

per il posto di primario anatomo-patologo:

a) in una prova scritta su argomenti di anatomia patologica e patologia generale con particolare riferimento alla tubercolosi;

b) in una autopsia da eseguire alla presenza della Commissione esam atrice con redazione di referto anatomo-patologico e relativa diagnosi;

c) in una prova pratica di istologia patologica con particolare riferimento alla tubercolosi;

d) in una prova orale su argomenti di anatomia e istologia patologica con particolare riguardo alla tubercolosi;

e) in una prova orale sulla legislazione previdenziale e sull'ordinamento dell'I.N.P.S.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alla prova pratica saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato nella prova pratica una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato una votazione non inferiore a settanta punti su cento.

Il puntegio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato la prova orale.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i dipendenti di ruolo dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45, gli assimilati ed i partigiani combattenti dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione, in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860-O-ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre oppure un certificato, in carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, comprovanti il diritto a fruire dei benefici di legge;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *o*), che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata. Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia autenticata;

b) documenti in originale o copie autenticate comprovanti la conseguita libera docenza in tisiologia, nonchè in batteriologia per il posto di primario batteriologo, e in anatomia patologica per il posto di primario anatomo-patologo;

c) certificato di abilitazione all'esercizio professionale qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

d) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante l'iscrizione all'Albo e relativa decorrenza;

e) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, non abbia oltrepassato il 50° anno di età;

f) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

g) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile) e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100;

i) fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati nella graduatoria, presso l'Ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere d), f) *e* g) *dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 11.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria *A*, grado 4° (medico primario) e cioè lo stipendio annuo di L. 1.447.200 oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad es.: un primario del Centro studi coniugato con due figli di età superiore ai 14 anni, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 120.600 per stipendio, L. 18.680 per aggiunta di famiglia, L. 12.600 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 5000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 662 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 29.030 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è quello in vigore al 1° luglio 1960; esso è, pertanto, suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il vice presidente: SALVI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio 4° - Sezione 1ª. — ROMA, via Giulio Romano, 46.

...l... sottoscritt... . . . .
(cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) . . . . . nat... a . . . . . il . . . . residente a . . . . . . (provincia di . . . . .) (1);
domanda di essere ammess... a partecipare al concorso a un posto di primario batteriologo e un posto di primario anatomo-patologo (del Centro studi sulla tubercolosi « C. Forlanini ») (2).

A tal fine ...l... sottoscritt... dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . (indirizzo dell'Università);

e) di essere in possesso della libera docenza in tisiologia conseguita il . . . . . . presso . . . . . (indirizzo dell'Università);

f) di essere in possesso della libera docenza in . . . . . . conseguita il . . . . presso . . . . (5) (indirizzo dell'Università);

g) di essere abilitat... all'esercizio professionale dal . . . .;

h) di essere iscritt... all'Albo professionale dal . . . .;

i) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

...l... sottoscritt... dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove d'esame:
. . . . (indicazione del documento) . . . . . . (numero) . . . . (luogo e data di rilascio).

...l... sottoscritt... unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In caso di nomina ...l... sottoscritt... è dispost... a raggiungere qualsiasi residenza.

...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) - (le) venga fatta al seguente indirizzo (6), *impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:*

Indirizzo: . . . .

Luogo e data: . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (7)

---

(1) Indicare se dipendente dell'I.N.P.S.

(2) Cancellare la voce che non ricorre.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(5) Gli aspiranti ad un posto di primario batteriologo indicheranno la libera docenza in batteriologia; gli aspiranti ad un posto di primario anatomo-patologo indicheranno la libera docenza in anatomia-patologica.

(6) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(7) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(5244)

Concorsi pubblici, per titoli e per esami:
1) a sessantanove posti di tecnico specializzato di laboratorio;
2) a tredici posti di tecnico specializzato di radiologia e terapia fisica;
3) a un posto di tecnico specializzato preparatore di museo e di anatomia patologica;
nel ruolo « tecnici specializzati » delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami:

1) a sessantanove posti di tecnico specializzato di laboratorio;

2) a tredici posti di tecnico specializzato di radiologia e terapia fisica;

3) a un posto di tecnico specializzato preparatore di museo e di anatomia patologica;

nel ruolo « tecnici specializzati » delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Ai concorsi possono partecipare coloro che risultino in possesso del diploma di scuola media di primo grado o di titolo equipollente.

I concorrenti alla data di pubblicazione del presente bando devono avere compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato l'età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data della medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi, per famiglie numerose, quelle costituite da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi pero assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Il personale, sia impiegatizio, sia salariato, già alle dipendenze dell'Istituto, può partecipare ai concorsi purchè non abbia superato il 45° anno di età alla data del 7 aprile 1960.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

*Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla **Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale** (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in **Roma, via Giulio Romano**, 46, entro e non oltre le ore 18,30 **del sessantesimo** giorno successivo a quello di pubblicazione **del presente** bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

*Non saranno ammessi ai **concorsi quei** candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).*

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare, *oltre al concorso al quale intendono partecipare:*

a) le complete generalità;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione ai concorsi perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3), 4) *e* 5) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quali titoli abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;*

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale scuola ed in quale data sia stato conseguito;

g) il titolo di specializzazione (diplomi di scuole o di corsi di specializzazione; attestazioni di enti ospedalieri, istituti scientifici, cliniche e laboratori, ecc.);

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i titoli di studio, di carriera, di servizi prestati in istituti scientifici, universitari, ecc., che ritengono di far valere ai fini del concorso, allegando per ciascun titolo la relativa documentazione.

Non sarà tenuto conto dei titoli che non perverranno allegati alle domande o entro il termine stabilito per la presentazione delle domande;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative ai concorsi e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale; carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula di esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

L'interessato che intenda partecipare a più concorsi dovrà inoltrare una domanda per ogni concorso, limitandosi peraltro a presentare una sola volta la documentazione richiesta, alla quale dovrà fare riferimento nelle singole domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

Per ogni concorso la Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati ammessi ai concorsi riceveranno, in tempo utile, per mezzo di lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno e ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Le prove di esame consisteranno:

1) *per il concorso ai posti di tecnico specializzato di laboratorio*:

a) *svolgimento scritto di un tema*, estratto a sorte sui seguenti argomenti:

prelevamento, accettazione, conservazione e preparazione dei materiali patologici, mezzi di sterilizzazione, di disinfezione e di distruzione dei materiali infetti;

preparazione di terreni di coltura e colorazioni più comuni di batteriologia e istologia;

tenuta e osservazione degli animali da esperimento;

prelievi di materiale di autopsia, strisci di materiali patologici inclusione di pezzi patologici, preparati a colorazione;

allestimento di reazioni sierologiche (agglutinazione e deviazione del complemento) e materiali occorrenti;

b) *una prova orale* sui seguenti argomenti:

uso del microscopio e del microtomo;

funzionamento dei termostati e delle autoclavi;

preparazione di soluzioni coloranti e comuni;

preparazione di soluzioni titolate;

prelevamento del sangue e di organi dagli animali di laboratorio;

materiali e loro uso per le prove sierologiche;

manutenzione e uso dei più comuni apparecchi di laboratorio;

allestimento delle più comuni ricerche che si compiono nei laboratori di chimica biologica e di fisio-patologia;

principali proprietà chimiche e fisiche delle più comuni sostanze;

uso delle bilance di precisione;

determinazioni colorimetriche e dosaggi di alcuni costituenti dei principali liquidi organici;

principi fisico-chimici dei metodi analitici di elettroforesi, spettrofotometria, nefelometria, cromatografia e notizie sommarie sul campo di applicazione di tali metodi (prova esclusivamente orale);

c) *una prova pratica* sugli stessi argomenti indicati per la prova orale;

2) *per il concorso ai posti di tecnico specializzato di radiologia e terapia fisica*:

a) *svolgimento scritto di un tema*, estratto a sorte, su argomenti di fisica elementare, attinenti alla radiologia e ai sistemi radiologici, e ai più comuni apparecchi di terapia fisica;

b) *una prova orale* su elementi di anatomia radiologica umana;

c) *una prova orale* dimostrante la completa conoscenza degli apparecchi radiologici, elettromedicali ed elettromeccanici;

d) *una prova pratica* di tecnica radiografica, radioterapica e fotografica;

3) *per il concorso al posto di tecnico specializzato preparatore di museo e di anatomia patologica*:

a) *svolgimento scritto di un tema*, estratto a sorte, sui seguenti argomenti:

tutti gli argomenti indicati per la prova scritta del concorso ai posti di tecnico specializzato di laboratorio;

assistenza alle autopsie, prelevamento, conservazione e imbalsamazione dei pezzi anatomici;

b) *una prova orale* sui seguenti argomenti:

uso del microscopio e del microtomo;

funzionamento dei termostati e delle autoclavi;

preparazione di soluzioni coloranti e comuni;

preparazione di soluzioni titolate;

prelevamento del sangue e di organi dagli animali di laboratorio;

materiali e loro uso per le prove sierologiche;

c) *una prova pratica* sugli stessi argomenti indicati per la prova orale.

Art. 6.

Votazioni minime

Le tre prove di esame previste per ciascun concorso si intenderanno superate dai candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La Commissione esaminatrice di ciascun concorso stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli da parte delle Commissioni esaminatrici dei singoli concorsi dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

In ciascun concorso il punteggio massimo per i titoli non potrà superare i trenta punti.

In ciascun concorso saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo (titoli ed esami) non inferiore ai trentacinque punti su sessanta.

La somma della valutazione complessiva riportata nelle prove di esame e del punteggio complessivo attribuito per i titoli costituirà il punteggio totale.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove di esame dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i dipendenti dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45, gli assimilati ed i partigiani combattenti, dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 e n. 860-0-Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati e invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nel

ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile dal quale risulti anche la categoria di pensione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra ed assimilati, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciate dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti alla approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. *A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:*

a) titolo di studio in originale o copia autenticata.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia autenticata di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da lire 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nei commi 3), 4) e 5) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

d) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

e) certificato in carta bollata da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) documento aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato d esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100;

h) fotografia recente applicata su carta bollata da lire 100, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità a prestare servizio presso le Istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f), dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo da pubblicarsi nel «Bollettino Ufficiale del personale dell'Istituto», non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che verrà stipulato dopo che sarà stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria C, grado 10° (tecnico specializzato) e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 565.200 oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità. Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad es.: un tecnico specializzato coniugato con due figli di età superiore ai 14 anni percepirà una retribuzione lorda mensile

di L. 47.100 per stipendio, L. 18.680 per aggiunta di famiglia, L. 12.600 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 2400 per indennità integrativa speciale, L. 5000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 258 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 11.980, attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato è quello in vigore al 1º luglio 1960; esso è, pertanto, suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina legislativa.

Il Vice presidente: SALVI

(Carta bollata da L. 200) ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - ROMA, via Giulio Romano, 46

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome), nato a . . il . . domanda di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli e per esami, a . . . .

A tal fine il sottoscritto:

I) dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .; (1)

c) di non aver riportato condanne penali; (2)

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . presso . . . .;

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .

II) chiede:

che ai fini del concorso sia tenuto conto dei seguenti titoli di specializzazione per i quali allega i relativi documenti: (3)

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo: . .

Luogo e data: . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (4)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) Elencare tutti i titoli che l'interessato ritiene di poter far valere ai fini del concorso allegando, per ciascuno di essi, la relativa documentazione.

(4) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(5245)

MINISTERO DEL TESORO

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo stesso anno, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 110, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1960, è composta come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Della Penna prof. Francesco, ordinario fuori ruolo di Ragioneria generale ed applicata presso l'Università di Roma;

Angeloni prof. Vittorio, ordinario fuori ruolo di Diritto commerciale presso l'Università di Roma;

De Toma dott. Pasquale, direttore di Ragioneria centrale di 1ª classe;

Canestrelli dott. Antonio, direttore di divisione.

Il consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato Favara dott. Salvatore, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1960
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 161

(5512)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento ordinario al n. 8 del Bollettino ufficiale del 1º agosto 1960 del Ministero del commercio con l'estero, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1960, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 289, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con il suindicato decreto ministeriale.

(5466)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.